



OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE

Publicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025 il Dm attuativo n. 18/2025 che fornisce un quadro normativo completo sull'obbligo di assicurare i rischi catastrofali da eventi naturali - imposto alle imprese produttive dalla LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

La data di effettiva operatività è il **31 marzo** (legge 15/2025 di conversione del Dl Milleproroghe).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia iscritte nel Registro imprese ex articolo 2188 del Codice civile.

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità). Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

EVENTI DA ASSICURARE

Sono da assicurare gli eventi per:

- a) **alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;**
- b) **sisma:** spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. **Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;**
- c) **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.**

EVENTI NON COPERTI

Le polizze non coprono danni derivanti da:

- a) Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
- c) Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

BENI DA ASSICURARE

Sono le **immobilizzazioni materiali** di cui all'articolo 2424, lettera B-II, n.1), 2) 3) del Codice civile, le cui definizioni sono declinate all'articolo 1 del Dm:



1. Terreni;
2. Fabbricati;
3. Impianti e macchinari;
4. Attrezzature industriali e commerciali;

L'obbligo non pare esteso a veicoli né a merci.

I **beni** da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, dunque **anche non di proprietà**.

SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI

Le imprese che non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo, saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dell'articolo 1, comma 102 della legge 213/2023. Esso prevede che **dell'inadempimento dell'obbligo dovrà tenersi conto nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici** anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

CALCOLO E AGGIORNAMENTO DEI PREMI

Il premio è calcolato misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:

- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall'impresa.
- Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

In caso di polizze già in essere, l'adeguamento è previsto dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.

In caso di eventi catastrofici verificatisi entro la scadenza del 31 marzo, alle imprese di assicurazione è richiesto di **valutare l'adeguatezza della proposta tariffaria**, entro 30 giorni dall'evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.

Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

MASSIMALI DI INDENNIZZO

Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.

Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.

Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente tra le parti.

Per i **terreni**, la copertura è offerta "**a primo rischio assoluto**", fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato, senza considerare il valore totale del bene assicurato.

Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l'assicurazione coprirà i danni fino all'importo massimo stabilito, evitando l'applicazione della regola proporzionale.

CONTROLLO E TRASPARENZA

Le compagnie assicurative devono pubblicare online le condizioni e le tariffe applicate per garantire la massima trasparenza. IVASS vigilerà sul rispetto delle norme e sulla sostenibilità del sistema assicurativo.